

COMUNE DI TRANI

**DELIBERAZIONE N.3 DEL 20 SETTEMBRE 2021 - COMMISSARIO AD ACTA SENTENZA TAR PUGLIA BARI N. 1116/2017**

**Esecuzione Sentenza del TAR Puglia-Bari, Sezione Terza, Bari n. 1116 del 2 novembre 2017, relativa al ricorso proposto da Fatima Costruzioni s.r.l., e dal sig. Stefano Nenna contro Comune di Trani - Variante puntuale al P.U.G.: Approvazione in via definitiva ex art.11 della Legge della Regione Puglia n.20 del 27 luglio 2001.**

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

L'anno duemilaventuno, il giorno VENTI del mese di SETTEMBRE mediante collegamento in video-conferenza attivata sulla piattaforma MEET e con i seguenti identificativi: <https://meet.google.com/gxt-bfzv-xvm>:

- l'Arch. Giuseppe BRUNO, in collegamento dalla propria abitazione in Castrovillari, nella qualità di Commissario *ad acta* (in esecuzione della sentenza di accoglimento del ricorso R.G.1058/2016 proposto da Fatima Costruzioni S.r.l. e da Nenna Stefano contro il Comune di Trani e nei confronti della Regione Puglia emanata dalla III Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Bari – n° 1116/2017 e pubblicata il 2 novembre 2017, nonché in virtù della delega attribuitagli dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Bari Ing. Pompeo Colacicco con provvedimento prot. n° 168464 del 22 giugno 2018)
- con l'assistenza in qualità di verbalizzante del Dott. Francesco Angelo Lazzaro, Segretario Generale del Comune di Trani, in collegamento dal proprio ufficio posto presso la sede comunale di Trani,

ha adottato il seguente provvedimento:

**I) Rilevato che con la propria delibera n.1 del 30 marzo 2020:**

**A) ha premesso che:**

- con ricorso iscritto nel Registro Generale del TAR Puglia – sede Bari – sub n° 1058 del 2016, /ed integrato successivamente con “motivi aggiunti”, proposto da Fatima Costruzioni s.r.l., e dal sig. Nenna Stefano, contro il Comune di Trani e la Regione Puglia, è stato chiesto <<l'accertamento dell'illegittimità del “silenzio/inerzia” serbato dal Comune di Trani nella “definizione” del procedimento di “integrazione” del Piano Urbanistico Generale attivato con delibera Consiliare n.48 dell'11 ottobre 2013>>;
- nel ricorso “introduttivo del giudizio”, la parte ricorrente, ha esposto quanto segue: a) <<di essere proprietaria dei suoli siti nel Comune di Trani (censiti in catasto al fg. 21 p.lle nn. 71, 221, 816) sprovvisti di destinazione urbanistica nel vigente PUG>>; b) <<di aver chiesto al Comune di Trani di procedere alla tipizzazione dell'area come D2, analoga alla tipizzazione delle adiacenti aree facenti parte della medesima maglia>>; c) <<con delibera n. 48/2013 il Consiglio Comunale di Trani ha adottato la variante al PUG, tipizzando le aree della ricorrente come “zone omogenee D2” – sottozona D2e>>; d) <<la Regione – deputata al controllo di compatibilità – con nota del 31/5/16 ha richiesto al Comune di integrare la documentazione già pervenuta ai fini della conclusione del relativo procedimento>>; e) <<il Comune non ha dato riscontro a tale richiesta, onerando - anzi – la ricorrente di depositare la documentazione tecnica richiesta dalla Regione>>;
- con successivo ricorso/ “per motivi aggiunti”, proposto anche in proprio da Nenna Stefano (medio tempore divenuto proprietario delle aree dell'intera maglia, comprese quelle che in origine erano di proprietà Fatima Costruzioni s.r.l.), è stato, altresì, dedotto e specificato quanto segue: <<in data 10 febbraio 2017, la Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Trani, in seguito all'esito negativo del controllo di compatibilità della variante proposta dal Comune relativamente alla nuova destinazione urbanistica delle aree della ricorrente, ha concluso evidenziando che le criticità emerse non sono superabili in sede di conferenza di servizi e precisato, altresì, che l'A.C. può riattivare la procedura per l'introduzione della variante (omettendo gli adempimenti preliminari già espletati)>>;
- con sentenza n. 1116 del 2 novembre 2017, il TAR adito ha evidenziato che: <<lo status giuridico dei suoli della ricorrente – come da questa descritto – trova conferma nella premessa alla delibera del C.C. n. 48/31

*e comunque nella documentazione in atti, e che il Comune, all'esito della Conferenza di Servizi, non ha provveduto a riattivarsi al fine di attribuire una tipizzazione alle aree de quibus, così ledendo l'interesse di parte ricorrente alla certezza di una razionale e adeguata utilizzazione della proprietà e contravvenendo all'obbligo di pianificazione derivante dall'art. 7 l. 1150/42, espressamente richiamato dal Comune di Trani nella delibera C.C. n. 48/13>>;*

- con la citata sentenza n. 1116 del 2017, il TAR adito ha ritenuto quanto segue: a) *<<che il ricorso principale è improcedibile dal momento che l'A.C. ha "rimediato" all'iniziale inerzia a mezzo della indizione della Conferenza di Servizi conclusasi in senso negativo per la ricorrente>>;* b) *<<che merita invece accoglimento il ricorso per motivi aggiunti>>;* c) *che <<il silenzio serbato dall'Amministrazione sulla domanda presentata dalla ricorrente, deve essere dichiarato illegittimo e, conseguentemente, deve dichiararsi l'obbligo del Comune di provvedere sulla predetta istanza nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, con l'adozione di un provvedimento espresso di "integrazione urbanistica">>;*
- conseguentemente, con la predetta sentenza, il TAR : a) ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e ha accolto il ricorso per motivi aggiunti; b), ha dichiarato *<<l'obbligo del Comune di Trani di provvedere sull'istanza di tipizzazione dei suoli di proprietà dei ricorrenti nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza>>;* c) ha nominato *<<Commissario ad acta, per l'ipotesi di perdurante inerzia, il dirigente dell'UTC del Comune di Bari, con facoltà di delega, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà, a domanda di parte, entro l'ulteriore termine di 120 (centoventi) giorni>>;*
- in virtù della facoltà di sub-delegare conferitagli con la predetta sentenza del TAR, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Bari Ing. Pompeo Colacicco, con provvedimento prot. 168464 del 22 giugno 2018, ha delegato il dirigente del Comune di Bari, arch. Giuseppe Bruno, Direttore pro tempore dello Sportello Unico per l'Edilizia, quale Commissario *ad acta* per definire il procedimento urbanistico *de quo*;

**B) ha dato atto che:** dagli atti depositati presso gli uffici dell'Area Urbanistica Demanio Ambiente del Comune di Trani, risulta che:

- l'originaria istanza in argomento configura una variante di strumento urbanistico generale vigente, e che, in particolare, detta richiesta di variante era finalizzata all'attribuzione della destinazione urbanistica come zona omogenea D2 di tipo produttivo, sotto-zona "D2e", disciplinata dall'art.4.10.2.2 delle NTA del vigente PUG, per un'area, individuata catastalmente al foglio 21 p.lle 71-221-816, per la quale, nell'ambito del citato PUG vigente, non è attribuita una specifica tipizzazione;
- l'istanza in argomento afferisce ad una maglia (della consistenza di circa 38.258 mq.), di forma triangolare delimitata dalla S.S. 16 bis, dalla strada provinciale n.1 Andria-Trani (ex S.P. 130) e dalla strada denominata via Santo Spirito;
- le aree circostanti (esterne alla suddetta viabilità) sono tipizzate su due lati come zone omogenee di tipo "D2" produttivo, e sul lato nord come "Ambito Territoriale Esteso E - Zona agricola 2";
- la variante consisterebbe, nella sostanza, nell'attribuzione di nuova destinazione urbanistica e di nuovi indici urbanistici alla maglia, riproducendo destinazione e indici di altre aree contermini;
- sulla proposta di variante, il Comune di Trani, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 10 ottobre 2013, su proposta dell'Assessore competente in materia, e previ i pareri del Dirigente competente e del Segretario Comunale, decise di *<<adottare la integrazione al PUG mediante l'attribuzione all'intera maglia urbanistica compresa tra la SS n. 16 e la rampa d'accesso alla setta SS n. 16, sull'area identificata in catasto al Foglio 21, p.lle 71, 221, 816, della tipizzazione urbanistica di zona omogenea D2, sottozona D2e", disciplinata dall'art. 4.10.2.2 della NTA del vigente PUG>>;*
- con Determinazione Dirigenziale n. 147 del 29 dicembre 2014, il Comune di Trani dispose la pubblicazione prescritta per la proposta di variante dal comma 4 dell'articolo 11 della L. R. 27 luglio 2001, n. 20, che al secondo periodo recita: *<<Il Consiglio comunale adotta il P.U.G. e lo stesso è depositato presso la segreteria*

*comunale; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici>>;*

- effettuate tali pubblicazioni, fu attestato dagli Uffici del Comune di Trani l'avvenuto deposito della proposta di variante e la mancanza di osservazioni, atteso che i commi 5 e 6 del citato articolo 11 della L. R. 27 luglio 2001, n. 20, dispongono: <<5. *Chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni al P.U.G., anche ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 241/1990, entro sessanta giorni dalla data del deposito. 6. Il Consiglio comunale, entro i successivi sessanta giorni, esamina le osservazioni proposte nei termini di cui al comma 5 e si determina in ordine alle stesse, adeguando il P.U.G. alle osservazioni accolte>>;*
- la proposta di variante al PUG venne, infine, trasmessa dal Comune di Trani alla Regione Puglia, per gli adempimenti successivi previsti dal citato articolo 11 della L. R. 27 luglio 2001, n. 20; in particolare, con nota 14965 del 14 aprile 2016, venne inviata la proposta di variante per il controllo di compatibilità previsto dal comma 7, che reca: <<Il P.U.G. così adottato viene inviato alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il D.R.A.G. e con il P.T.C.P., ove approvati.>>;
- il controllo di compatibilità della variante, così come richiesto dal Comune di Trani con provvedimento n°14965 del 14 aprile 2016, venne concluso con l'adozione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1433 del 13 settembre 2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n°. 110 del 28 settembre 2016;
- nella citata DGR 1433 del 2016, sulla base della sottostante relazione, venne disposto quanto segue: <<di attestare conseguentemente la non compatibilità alla L.R. 20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R. n.1328 del 03/08/07, ai sensi dell'art. 11 - commi 7° e 8°- della L.r. n.20/2001, della Variante proposta dal Comune di Trani relativamente all'attribuzione di destinazione urbanistica dell'area identificata al foglio 21 p.lle 71, 221, 816; quanto innanzi, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati nella relazione nelle premesse, segnatamente punto "A)" per gli aspetti urbanistici, punto "B)" per gli aspetti paesaggistici e punto "C)" per gli aspetti ambientali, qui per economia espositiva intesi in toto riportati e condivisi>>;
- le valutazioni e i rilievi inerenti il punto A, Aspetti Urbanistici, sono stati i seguenti: <<Sotto il profilo procedurale, non risultano adoperati gli adempimenti preliminari all'adozione della variante strutturale del PUG, prescritti dall'art. 11 della L.R.20/2001. Nel merito propriamente tecnico-urbanistico si evidenzia quanto segue. Come risulta dalla Tavola di zonizzazione n.11/a del PUG vigente - "Aree sottoposte a interventi edilizi diretti ed a piani urbanistici esecutivi e tutele", in scala 1:5000,, tutte le "aree" tipizzate del territorio comunale sono contrassegnate graficamente dalla denominazione del proprio ambito urbanistico e dall'indicazione della consistenza superficaria (per esempio: "D2/1- 70980"). Nella stessa Tavola 11/a del PUG la maglia in questione, così come le zone agricole del territorio comunale, risulta priva dei suddetti contrassegni e pertanto, diversamente da quanto prospettato dal Comune di Trani, deve necessariamente considerarsi all'attualità come zona agricola, identicamente alle altre aree agricole adiacenti il lato nord della maglia medesima. Inoltre, la configurazione planimetrica dell'area oggetto di variante coincide solo con alcune delle particelle catastali ricomprese nell'ambito della maglia in precedenza descritta e per la quale interamente sussisterebbero -in ipotesi- le prospettazioni sostenute dal Comune ed innanzi confutate; al riguardo non sono specificate motivazioni tecnico-urbanistiche circa il criterio utilizzato per la perimetrazione proposta (salvo la richiesta dei proprietari dell'area, determinata da un interesse meramente privatistico), comportante inoltre la formazione di aree residuali relitte. In ogni caso, considerata la volontà dell'Amministrazione Comunale -ancorché non determinata in partenza da uno specifico "obbligo" a provvedere- di attribuire all'area in esame la nuova destinazione urbanistica come zona omogenea D2 di tipo produttivo, si rileva che la Variante adottata non risulta adeguatamente motivata sotto il profilo dell'interesse pubblico e generale ed inoltre non risulta indicato né valutato l'incremento in termini quantitativi delle aree produttive e la sua incidenza sui criteri di dimensionamento del PUG per il settore produttivo interessato.>>
- le valutazioni e i rilievi inerenti il punto B, Aspetti Paesaggistici, sono stati i seguenti: <<Con nota prot. 7990 del 06/09/16, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha rimesso la propria istruttoria, di seguito riportata: ""(...)(TUTELE PAESAGGISTICHE INTRODOTTE DAL PPTR)46972 Bollettino Ufficiale della

Regione Puglia - n. 110 del 28-9-2016 - Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, con riferimento alle tutele paesaggistiche introdotte dal PPTR si rileva che: - *Struttura Idro – geomorfologica*: Beni paesaggistici: l'area oggetto di attribuzione della destinazione urbanistica non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura; - *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'area oggetto di attribuzione della destinazione urbanistica non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura; - *Struttura ecosistemica e ambientale* - Beni paesaggistici: l'area oggetto di attribuzione della destinazione urbanistica non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura; - *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'area oggetto di attribuzione della destinazione urbanistica non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura; - *Struttura antropica e storico-culturale* - Beni paesaggistici: l'area oggetto di attribuzione della destinazione urbanistica non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura; - *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'area oggetto di attribuzione della destinazione urbanistica non è interessata direttamente da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura. Si rappresenta inoltre che l'area è delimitata a sud dall'ulteriore contesto paesaggistico "strade a valenza paesaggistica" (SP 130) sottoposto agli indirizzi di cui all'art. 77, alle direttive di cui all'art. 78, e alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR;

**TUTELE PAESAGGISTICHE DA PUG**) - Dalla consultazione della Tavole 08.a Tutele sovracomunali: ATE si evince che l'area oggetto di attribuzione della destinazione urbanistica non appare interessata da Ambiti Territoriali Estesi. Dalla consultazione delle Tavole 07.1b "Tutele sovracomunali: ATD Sistema della stratificazione storica dell'insediamento. Sistema botanico vegetazionale" e della Tav. 07.1a "Tutele sovracomunali: ATD Sistema geomorfologico e idrografico" l'area oggetto di attribuzione della destinazione urbanistica non risulta interessata da componenti del Sistema geomorfologico e idrografico e del Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa. Tuttavia dalla consultazione dell'ortofoto regionale (volo 2013) la suddetta area risulta interessata da "Beni diffusi nel paesaggio agrario" di cui all'art. 4.09.9.2 delle NTA del PUG, nello specifico da alcune alberature piante isolate o a gruppi, sparse e muri a secco, presenti lungo il confine della particella catastale n. 816 con la particella catastale n. 681. (VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA) Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della variante, si rappresenta che il comune di Trani ricade nell'Ambito Territoriale "La Puglia centrale" ed in particolare nella Figura Territoriale denominata "La piana olivicola del nord barese". In particolare Trani con Barletta, Bisceglie, Molfetta e Giovinazzo sono i centri costieri di prima fascia, storici capisaldi portuali del nord barese, a cui seguono i centri sub-costieri di seconda fascia posti sul primo gradone pedemurgiano che strutturano il sistema insediativo reticolare riconosciuto dal PPTR come "policentrico binario". Da detti nuclei insediativi si diramano gli assi viari di collegamento con il territorio, storici percorsi trasversali interno-costa che, rappresentano, alla scala urbana strade di penetrazione di accesso alla città, mentre alla scala territoriale strade di attraversamento del territorio rurale aperto. La suddetta struttura policentrica binaria del sistema insediativo dei centri costieri e subcostieri è compromessa tanto dalla costruzione di infrastrutture (ad esempio l'autostrada e la superstrada) quanto dalle piattaforme produttive e commerciali sviluppatesi lungo i tracciati infrastrutturali radiali, che tendono così a saldare i centri compromettendone la lettura del sistema insediativo binario caratterizzante la figura. Con riferimento al nucleo urbano di Trani, esso è collegato ai centri di Andria e Corato, con la SP 130 e la SP238, strade riconosciute dal PPTR a valenza paesaggistica poiché da esse è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi naturali o antropici attraversati. Tuttavia le suddette strade in prossimità dei nuclei urbani sono state interessate da fenomeni di espansione insediativa (residenziale, produttiva e commerciale) che hanno provocato la perdita di alcuni segni del paesaggio rurale ed un consistente degrado visuale. In particolare l'area oggetto di tipizzazione è posta a ridosso della SS 16 e della SP 130, e sebbene ricade nell'area di svincolo, rappresenta un varco inedito lungo l'asse lineare infrastrutturale, con un elevato potenziale valore di connessione ecologica del territorio. Premesso quanto sopra, l'attribuzione della destinazione urbanistica dell'area in zona produttiva D2 – presenta alcune criticità in merito al rapporto con le reti insediative ed ecologiche esistenti, poiché genererebbe una saldatura tra le urbanizzazioni contemporanee di Trani e la zona produttiva non assicurando la permeabilità

ecologica e fisica nel territorio rurale. Pertanto, per quanto suddetto, l'intervento non appare del tutto in linea con l'obiettivo di qualità del paesaggio del PPTR di contrastare le saldature lineari e le conurbazioni tra i centri, nonché con le raccomandazioni delle "Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate (APPEA)" (Elaborato del PPTR 4.4.2). Tutto ciò premesso, si ritiene di poter rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, a condizione che, nelle successive fasi di progettazione siano rispettate, le prescrizioni ed indirizzi di cui al paragrafo seguente, da verificare in sede di rilascio di permessi e autorizzazioni degli interventi da parte dell'ente delegato. Le seguenti prescrizioni e indirizzi sono dettati al fine di assicurare il miglior inserimento del progetto nel contesto paesaggistico di riferimento e di non contrastare con gli obiettivi di cui alla sezione C2 della scheda di ambito, ciò con particolare riferimento ai seguenti obiettivi: • salvaguardare e riqualificare le relazioni fra l'insediamento produttivo e il suo contesto paesaggistico e ambientale; • migliorare la qualità ambientale del territorio; • riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee; • riqualificare gli insediamenti lineari lungo gli assi storici; • salvaguardare i varchi inedificati nelle aree urbane. Impedire le saldature urbane fra reti di città, nelle periferie urbane; • garantire la qualità paesaggistica e ambientale delle aree produttive; • garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive; (PRESCRIZIONI) Nelle successive fasi di progettazione in aggiunta alle prescrizioni riportate nella Determinazione del Dirigente Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS n.429/2015, ed in accordo con le "Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate (APPEA)" del PPTR, si provveda a: • piantumare nella zona a ridosso della SP 130, per una fascia di rispetto continua di sezione variabile non inferiore ai 20,00 metri, essenze arboree e arbustive selezionate fra quelle agricole già presenti nel contesto, escludendo compatibilmente con il sistema di accesso dell'area, altre trasformazioni edilizie, ciò al fine di mitigare l'impatto visivo per chi percorre la SP 130 Trani-Andria; • realizzare sui bordi delle particelle catastali n. 71, 221, 816, a confine con la SS 16 bis e il suo svincolo e con la particella catastale n. 681, una fascia verde di rispetto continua di sezione variabile non inferiore ai 10,00 metri. La suddetta fascia verde deve essere costituita da essenze arboree e arbustive selezionate fra quelle agricole già presenti nel contesto, salvaguardando anche le essenze già esistenti, ed è finalizzata anche a garantire la continuità ecologica con il territorio rurale; • garantire una qualità paesaggistica e continuità ecologica delle aree da adibire a parcheggi e servizi utilizzando materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici. In riferimento alle aree a parcheggio queste devono comunque essere dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere; • recuperare e salvaguardare i muretti a secco presenti nell'area ripristinando lo stato originale e conservando gli aspetti formali e materici; • realizzare le nuove recinzioni evitando l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature; • privilegiare il carattere unitario degli edifici e degli spazi di pertinenza, definendo gli allineamenti, regolando la successione, dei vuoti e dei pieni, degli spazi di attraversamento, di sosta, di parcheggio, di esposizione, di commercializzazione, di produzione, al fine di dare una coerenza complessiva all'area, un carattere progettuale unitario e un'immagine di qualità dell'insediamento produttivo; • utilizzare soluzioni tipologiche degli edifici, che compatibilmente con le funzioni produttive da insediare, non prevedano l'assemblaggio costruttivo dei materiali prefabbricati, ma privilegino il recupero dei materiali tradizionali, al fine di definire un carattere di urbanità e di decoro delle aree produttive; • intonacare e tingeggiare i prospetti esterni dei corpi di fabbrica in progetto con coloriture tenui, che simulano i colori dell'ambiente agricolo circostante attraverso l'utilizzo di toni naturali e organici secondo una paletta di colori che sia legata all'ambiente circostante, al fine di stabilire un'integrazione visiva dell'area produttiva; (Indirizzi): • al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R. n. 13/2008 si reputa necessario prevedere: - sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognarie duali e impianti che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione

sostenibile delle acque meteoriche; - sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterni mediante la riduzione del fenomeno di "isola di calore", attraverso: • la realizzazione e organizzazione degli involucri edilizi (soprattutto per le cortine rivolte ad Ovest) che diano ombra per ridurre l'esposizione alla radiazione solare delle superfici circostanti mediante • elementi architettonici, aggetti, schermature verticali integrate con la facciata esterna, schermature orizzontali, pergole, pensiline, coperture fisse a lamelle, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc; • l'impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione; • la realizzazione di percorsi pedonali in sede propria con pavimentazione costituite da materiali a basso coefficiente di riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed ombreggiate da opportune schermature arbustive/arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma) in modo da garantire e favorire la mobilità ciclabile e pedonale nelle ore calde. • nel caso di utilizzo di "Fonti Energetiche Rinnovabili" per gli edifici di nuova costruzione si potrà inoltre fare riferimento alla Circolare Regionale n.2/2011 (DGR n. 416 del 10/03/2011).>>

- le valutazioni e i rilievi inerenti il punto C, Aspetti Ambientali, sono stati i seguenti: <<Non risultano completamente recepite, nell'elaborato tecnico e nelle norme di attuazione allegate, tutte le prescrizioni contenute nella Determinazione del Dirigente della Sezione Ecologia n.429/2015, di esclusione della Variante oggetto d'esame dalla procedura di VAS. In particolare, con riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico, dalla citata Determinazione n.429/2015 si evince che "sono pervenuti i seguenti contributi dell'Autorità di Bacino della Puglia che rilevava l'assenza di vincoli PAI nell'area d'intervento ma che "da verifiche speditive condotte in seno alla Segreteria tecnica operativa è emerso che l'area in questione sarebbe interessata da un deflusso concentrato relativo ad un bacino di modesta superficie offerente, per il quale si raccomanda l'adozione di idonei sistemi di drenaggio urbano al fine di prevenire situazione di rischio idraulico locale". Detta prescrizione non risulta recepita nella normativa tecnica "adeguata" della Variante, così come riportate nella Tav.1.>>;
- le conclusioni istruttorie, sono state le seguenti: <<Conclusivamente, attese le complessive carenze per gli aspetti di cui ai punti A), B) e C) innanzi evidenziati, allo stato non è possibile attestare la compatibilità alla L.r. n.20/2001 della Variante proposta. Tutto ciò premesso, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati nella relazione innanzi esposta, punto "A)" per gli aspetti urbanistici, punto "B)" per gli aspetti paesaggistici e punto "C)" per gli aspetti ambientali, si propone alla Giunta di ATTESTARE LA NON COMPATIBILITA' alla L.R 20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R. n.1328 del 03/08/07, ai sensi dell'art. 11 -commi 7° e 8°- della L.r. n.20/2001, della Variante proposta dal Comune di Trani, relativamente all'attribuzione di destinazione urbanistica dell'area identificata al foglio 21 p.lle 71, 221, 816. Resta nelle facoltà dell'Amministrazione Comunale di indire la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.11 comma 9 della L.r. n.20/2001, ai fini del conseguimento del controllo positivo.>>;

#### **C) ha considerato che:**

- a seguito della citata DGR 1433 del 2016, il Comune di Trani, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2001, n.20, ha indetto Conferenza dei Servizi cui ha preso parte la Regione Puglia;
- la Conferenza di Servizi, all'esito delle riunioni del 12 gennaio e 10 febbraio del 2017, in assonanza con le ragioni della DGR 1433 del 2016, ha ritenuto: 1) che << i rilievi di cui alla DGR n. 1433 del 13/09/2016 non siano superabili in questa sede di conferenza>>; b) <<La Conferenza conviene che l'amministrazione comunale possa attivare la procedura ai sensi dell'articolo 11 della l. R. 20/2001 con riadozione ai sensi del comma 4 e successivi ritenendo superati, per la fattispecie puntuale e data la procedura già scontata, gli adempimenti preliminari di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo 11>>; 2) che << per dare seguito al procedimento, è necessario proseguire un iter formale che prenda atto delle risultanze contenute nelle Delibera di Giunta Regionale n. 1433 del 2016 e dei lavori delle due sedute di conferenza dei servizi tenutesi in data 12 gennaio 2017 e 10 febbraio 2017;
- la Conferenza dei Servizi ha concluso per la non superabilità dei rilievi regionali di cui alla DGR 1433 del 2016, prevedendo, nel contempo, la possibilità di proposizione di un procedimento di adozione di variante a partire dalla procedura prevista dal comma 4 dell'articolo 11 del L. R. 27 luglio 2001, n. 20, ovvero senza la necessità di attivare il procedimento a partire dalle previsioni del comma 1 del citato articolo;

- il citato comma 4 dell'articolo 11 della L. R. 27 luglio 2001, n. 20, recita: <<La Giunta comunale, sulla base del D.P.P. di cui al comma 1 e delle eventuali osservazioni, propone al Consiglio comunale l'adozione del P.U.G. Il Consiglio comunale adotta il P.U.G. e lo stesso è depositato presso la segreteria comunale; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici>>;
- la Conferenza dei Servizi ha, quindi, ritenuto consumate ed efficaci le fasi procedurali disegnate dai commi 1-3 del ripetuto articolo 11 della L. R. 27 luglio 2001, n. 20, che recitano: <<1. Il Consiglio comunale adotta, su proposta della Giunta, un Documento programmatico preliminare (D.P.P.) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del P.U.G. [...] 2. Il D.P.P. è depositato presso la segreteria del Comune e dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su almeno tre quotidiani a diffusione provinciale. 3. Chiunque può presentare proprie osservazioni al D.P.P., anche ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 241/1990, entro venti giorni dalla data del deposito.>>;

#### **D) ha rilevato che:**

- nella richiamata sentenza del TAR Puglia, è stato ritenuto che <<il silenzio serbato dall'Amministrazione sulla domanda presentata dalla ricorrente, deve essere dichiarato illegittimo e, conseguentemente, deve dichiararsi l'obbligo del Comune di provvedere sulla predetta istanza nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, con l'adozione di un provvedimento espresso di "integrazione urbanistica">>;
- al fine di definire il procedimento attivato dal soggetto richiedente, inerente la richiesta di variante al vigente PUG del Comune di Trani, si rende, dunque, necessario riattivare la procedura sospesa a partire dal comma 4 dell'articolo 11 della L. R. 27 luglio 2001, n. 20;
- per la riattivazione di tale procedura, con nota 17 luglio 2018, il Commissario *ad acta* ha onerato il soggetto richiedente di formulare una nuova proposta progettuale contenente elaborati scritti grafici, finalizzati al recepimento delle indicazioni della DGR 1433 del 2016 e all'eliminazione dei motivi di rilievo e di incompatibilità indicati dalla stessa;
- il soggetto richiedente, in riscontro alla richiesta di elaborati effettuata dal Commissario *ad acta*, dopo una prima proposta di massima del settembre 2018, in data 4 dicembre 2019, ha trasmesso, nuova dettagliata proposta tecnica in merito al procedimento di variante, a firma del tecnico incaricato arch. Antonio Albanese, acquisita al protocollo col n.39704 del 4 dicembre 2018;
- il Commissario *ad acta*, nel prendere atto della documentazione integrativa trasmessa dal soggetto richiedente, con nota datata 16/02/2019 acquisita al protocollo col n.6470 del 15/02/2019, ha chiesto agli uffici competenti dell'Area Urbanistica Demanio Ambiente del Comune di Trani che venisse espletata l'istruttoria e venisse redatta la proposta degli atti conseguenti per i nuovi elaborati di variante;
- con relazione istruttoria e proposta di provvedimento in data 15/07/2019 a firma del Responsabile del procedimento del servizio pianificazione, per le ragioni nella stessa riportate, si è ritenuto che gli elaborati integrativi trasmessi dal soggetto richiedente, ricevano solo parzialmente i contenuti della deliberazione di Giunta Regionale n.1433 del 13/09/2016, e che, comunque, non risultavano aderenti a quanto richiesto dal Commissario *ad acta*, ritenendo quindi necessario acquisire ulteriori integrazioni e pareri degli Enti competenti;
- con nota prot. n.33492 del 24/07/2019 il soggetto richiedente è stato, quindi, invitato a produrre le integrazioni utili ai fini del completamento dell'istruttoria tecnica della variante al PUG;
- con nota acquisita al protocollo n.42381 del 26/09/2019 (inviata anche al Commissario *ad acta*) il soggetto richiedente ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste finalizzate al completamento dell'istruttoria tecnica della variante al PUG in oggetto richiamata; nello specifico: 1) *Relazione di progetto di Variante Urbanistica*; 2) *Allegato 1: Documentazione attestante il titolo di proprietà sulle aree in oggetto della variante urbanistica*; 3) *Allegato 2: Rapporto Ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità ed asseverazione ex art. 7 RR n.18 del 2013.*

- conseguentemente, l'Ufficio dell'Area Urbanistica Demanio Ambiente del Comune di Trani, con nota prot. n.45429 del 10/10/ 2019, ha predisposto lo "schema di proposta di provvedimento di adozione della Variante Urbanistica" ai sensi del comma 4 dell'art.11 della L.R. 21/2001 ed ha provveduto a richiedere agli Enti di competenza i pareri già elencati nella pregressa relazione istruttoria del Responsabile del procedimento in data 15/07/2019;
- il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Lavori Pubblici – della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 89 del DPR n 380/2001, ha espresso parere favorevole con nota prot. Regionale AOO\_064/PROT 19/11/2019 -0017775, acquisita al protocollo generale del Comune di Trani con n.53961 del 22 novembre 2019;

#### **E) ha considerato che:**

- in materia di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S., la Legge Regionale 14 dicembre 2012 n. 44 – *"Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica"*, dispone che *"sono sottoposti a V.A.S., secondo le disposizioni della stessa legge, i piani o i programmi la cui approvazione compete alle pubbliche amministrazioni del territorio regionale, i cui provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa V.A.S., ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della Legge"*;
- il Regolamento n.18 del 09/10/2013 di attuazione della Legge Regionale 14 dicembre 2012 n.44, ha disciplinato i procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS) e verifica assoggettabilità a VAS di piani e programmi afferenti al settore della pianificazione territoriale o della destinazione d'uso dei suoli, per i quali sia attribuito ai Comuni il ruolo di autorità procedente;
- all'art. 7 del Regolamento, è stata disciplinata la procedura per l'esclusione dalla VAS per i Piani Urbanistici Comunali che rispettano le specifiche condizioni contenute nel medesimo articolo in esito alla conclusione della procedura nello stesso previsto;
- al comma 7.4 è disposto che per l'assolvimento di quanto sopra, *"ai fini della registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS [...] l'autorità procedente, trasmette all'autorità competente un'attestazione della sussistenza delle specifiche condizioni di esclusione dalle procedure di V.A.S. per un determinato piano urbanistico comunale, allegando i documenti necessari allo svolgimento dell'eventuale verifica da parte dell'autorità competente, così individuati": copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale; elaborati del piano urbanistico comunale; eventuali contributi, pareri e osservazioni pertinenti al piano urbanistico comunale, già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati;*
- al comma 7.5 del Regolamento è altresì disposto che *"la registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS è svolta precedentemente all'adozione del piano urbanistico comunale [...] e comunque nelle fasi preliminari della procedura di formazione"*;

#### **F) ha preso atto che:**

- per la proposta di Variante strutturale in esame, in base all'asseverazione prodotta dal tecnico incaricato, ricorrono le condizioni di cui art. 7 comma 7.2 lettera d punto VII") *"modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi che non comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d'uso ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi."* e che, pertanto, è possibile attestare la sussistenza delle condizioni di esclusione delle procedure di V.A.S;
- con Determinazione Dirigenziale n.2561 del 11/11/2019, è stato approvato l'atto di formalizzazione ai fini VAS della proposta di variante urbanistica per la registrazione ai sensi del R.R. Puglia n.18/2013 sul portale Regionale;

- con nota della Sezione Regionale Autorizzazioni Ambientali n.0014372 del 20/11/2019, si è dato atto che in data 20/11/2019 il Comune aveva provveduto ad avviare la procedura di registrazione, ai sensi dell'art.7.4 del regolamento regionale n.18/2013 sul portale Regionale della proposta di variante Urbanistica;
- con successiva nota PEC della Sezione Regionale Autorizzazioni Ambientali della regione Puglia, prot. n.0015201 del 10/12/2019, acquisita al protocollo del Comune di Trani n.60855 del 20/12/19, è stato comunicato che il procedimento in argomento non è stato selezionato ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione prevista al comma 7.3 del R.R. 18/2013 e che, pertanto, si ritiene conclusa la procedura di registrazione prevista al comma 7.4 del medesimo regolamento;

**G) ha visto:**

- l'art. 12 comma 3, della L.R. 20/2001 - (*Variazione del PUG*), recante *“Il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del P.U.G. mediante lo stesso procedimento previsto dall'articolo 11”*;
- l'art. 11, comma 4, (*Formazione del PUG*), che stabilisce che *“La Giunta comunale, sulla base del D.P.P. di cui al comma 1 e delle eventuali osservazioni, propone al Consiglio comunale l'adozione del P.U.G. Il Consiglio comunale adotta il P.U.G. e lo stesso è depositato presso la segreteria comunale; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici;*
- l'art. 11, comma 5, che statuisce che *“Chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni al P.U.G., anche ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 241/1990, entro sessanta giorni dalla data del deposito”*;

**H) ha visto** altresì i seguenti elaborati allegati alla delibera per costituirne parte integrante e sostanziale: **1) Relazione progetto di Variante Urbanistica;** **2) Allegato 1: Documentazione attestante il titolo di proprietà sulle aree in oggetto;** **3) Allegato 2: Rapporto Ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità ed asseverazione ex art. 7 RR n.18 del 2013;** **4) Relazione Geologica;**

**I) ha deliberato:**

- 1) di ritenere** la premessa e gli atti ivi richiamati parte integrante e sostanziale del deliberato;
- 2) di adottare** la variante puntuale al P.U.G. in *“esecuzione sentenza del TAR Puglia-Bari, Sezione Terza, Bari n. 1116 del 2 novembre 2017”*, ai sensi dell'art. 12, comma 1 e art. 11, comma 4 della L.R. 20/2001, così come documentato dagli elaborati in allegato quale parte integrante e sostanziale: *a) Relazione progetto di Variante Urbanistica;* *b) Allegato 1: Documentazione attestante il titolo di proprietà sulle aree in oggetto;* *c) Allegato 2: Rapporto Ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità ed asseverazione ex art. 7 RR n.18 del 2013;* *d) Relazione Geologica;*
- 3) di dare atto**, ai fini VAS, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento Regionale Puglia n. 18/2013 che:
  - l'Autorità Procedente, in data 20/11/2019, ha trasmesso all'Autorità Competente per la VAS in sede regionale, attraverso il Portale Ambientale della Regione Puglia, la documentazione relativa alla proposta di variante al PUG e la copia della Determinazione Dirigenziale n.2561 del 11/11/2019, quale atto amministrativo di formalizzazione della proposta di variante;
  - in data 20/11/2019 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali ha provveduto all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 7.4 del R.R. n. 18/2013, tramite la pubblicazione della documentazione inviata dall'Autorità Procedente sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite Portale Ambientale Regionale al link: [https://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit\\_vas](https://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas) e ha inviato, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n.0015201 del 10/12/2019, in atti del Comune di Trani al prot. n.60855 del 20/12/19, con la quale ha comunicato la presa d'atto dell'avvio della procedura di registrazione ai fini VAS;
  - con nota PEC n.0015201 del 10/12/2019, in atti del Comune al prot. n.60855 del 20/12/19, la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato, tra gli altri, al Comune di Trani,

la conclusione della procedura di registrazione prevista dall'art. 7.4 del R.R. n. 18/2013, fermo restando l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto Regolamento Regionale, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto dell'avvenuta conclusione della procedura di registrazione nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto;

- 4) **di disporre** che la deliberazione, unitamente agli elaborati scritto-grafici allegati, sia depositata presso la Segreteria del Comune e dell'avvenuto deposito deve essere data notizia mediante pubblicazione di avviso su almeno tre quotidiani a diffusione provinciale, a cura e con oneri a carico del proprietario del suolo, nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici;
- 5) **di disporre altresì** che, ai sensi dell'art. 11, c. 5 della L.R. Puglia n. 20/2001, chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell'articolo 9 della L. 241/1990, entro sessanta giorni dalla data del deposito;
- 6) **di disporre inoltre** che la deliberazione immediatamente esecutiva sia pubblicata, nei termini di legge, all'Albo Pretorio on line del Comune;
- 7) **di disporre**, altresì, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del Comune di Trani, nella sezione Amministrazione trasparente (Pianificazione e governo del territorio) all'indirizzo <http://www.comune.trani.bt.it/trasparenza/pianificazione-e-governo-del-territorio/> per l'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

## II) Rilevato che con la propria delibera n.2 del 28 agosto 2020:

### A) ha preso atto che:

- la propria deliberazione n. 1/2020 come sopra integralmente richiamata, ha adottato, ai sensi dell'art.12 comma 1 e 11 comma 4 della citata Legge Regionale n.20/2001, con le procedure nella stessa previste, la variante puntuale al PUG di Trani risultante negli elaborati grafici alla stessa allegati;
- la propria deliberazione n.1/2020 unitamente alla documentazione allegata, è rimasta depositata ai sensi dell'art.11 comma 4 della L.R. 20/2001 presso la Segreteria Comunale dal 10/04/2020 al 24/06/2020;
- dell'avvenuto deposito è stata data regolare e tempestiva notizia su n.3 quotidiani a diffusione provinciale, oltre che con pubblicazione di avviso all'albo pretorio *on-line* del Comune di Trani e sull'apposito profilo di "Amministrazione trasparente" come da copia agli atti, affinché chiunque avesse interesse potesse presentare nei successivi 60 giorni proprie osservazioni;
- alla scadenza dei termini di legge non è pervenuta alcuna osservazione, come da attestazione del Segretario Comunale al prot. n.30220 del 24/06/2020;

**B) ha ritenuto**, pertanto, necessario provvedere alla approvazione definitiva della variante in oggetto, onde espletare gli adempimenti e l'adozione dei provvedimenti amministrativi indicati in motivazione della sentenza n. n. 1116 del 2 novembre 2017 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Terza - di Bari;

### C) ha deliberato:

- 1) **di ritenere** la premessa e gli atti ivi richiamati parte integrante e sostanziale del deliberato;
- 2) **di prendere** atto che nel periodo di deposito della Deliberazione di adozione n.1 del 30/03/2020 e degli atti allegati presso la Segreteria comunale alla data del 10/04/2020 e nei successivi 60 giorni, non sono pervenute osservazioni;
- 3) **di adottare** conseguentemente, ai sensi dell'art. 12, comma 1 e art. 11, comma 6 della L.R. 20/2001, la variante puntuale al P.U.G. in "esecuzione sentenza del TAR Puglia-Bari, Sezione Terza, Bari n. 1116 del 2 novembre 2017", così come documentato dai seguenti elaborati in allegato quale parte integrante e sostanziale:
  - a) *Relazione progetto di Variante Urbanistica;*
  - b) *Allegato 1: Documentazione attestante il titolo di proprietà sulle aree in oggetto;*
  - c) *Allegato 2: Rapporto Ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità ed asseverazione ex art.7 RR n.18 del 2013;*

*d) Relazione Geologica;*

- 4) **di dare atto**, ai fini VAS, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento Regionale Puglia n. 18/2013 che:
- l'Autorità Procedente, in data 20/11/2019, ha trasmesso all'Autorità Competente per la VAS in sede regionale, attraverso il Portale Ambientale della Regione Puglia, la documentazione relativa alla proposta di variante al PUG e la copia della Determinazione Dirigenziale n.2561 del 11/11/2019, quale atto amministrativo di formalizzazione della proposta di variante;
  - in data 20/11/2019 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali ha provveduto all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 7.4 del R.R. n. 18/2013, tramite la pubblicazione della documentazione inviata dall'Autorità Procedente sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite Portale Ambientale Regionale al link: [https://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit\\_vas](https://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas) e ha inviato, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n.0015201 del 10/12/2019, in atti del Comune di Trani al prot. n.60855 del 20/12/19, con la quale ha comunicato la presa d'atto dell'avvio della procedura di registrazione ai fini VAS;
  - con nota PEC n.0015201 del 10/12/2019, in atti del Comune al prot. n.60855 del 20/12/19, la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato, tra gli altri, al Comune di Trani, la conclusione della procedura di registrazione prevista dall'art. 7.4 del R.R. n. 18/2013, fermo restando l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto Regolamento Regionale, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto dell'avvenuta conclusione della procedura di registrazione nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto;
- 5) **di dare atto** che il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici – della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 89 del DPR n 380/2001, ha espresso parere favorevole con nota prot. Regionale AOO\_064/PROT 19/11/2019 -0017775, acquisita al protocollo generale del Comune di Trani con n.53961 del 22 novembre 2019;
- 6) **di disporre** che la deliberazione, unitamente agli elaborati scritto-grafici allegati, sia inviata alla Regione Puglia per l'acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96, comma 1, lett. c), delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.T.R.;
- 7) **di disporre** altresì che, ai sensi dell'art. 11, c. 7 della L.R. Puglia n. 20/2001, la deliberazione, unitamente agli elaborati scritto-grafici allegati, sia inviata alla Regione Puglia ed alla Provincia di Barletta Andria Trani ai fini del controllo di compatibilità di rispettiva competenza;
- 8) **di disporre** inoltre perché, la presente deliberazione immediatamente esecutiva sia pubblicata, nei termini di legge, all'Albo Pretorio on line del Comune;
- 9) **di disporre**, altresì, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del Comune di Trani, nella sezione Amministrazione trasparente (Pianificazione e governo del territorio) all'indirizzo <http://www.comune.trani.bt.it/trasparenza/pianificazione-e-governo-del-territorio/> per l'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**III) Rilevato che:**

la propria delibera n.2 del 28 agosto 2020:

- è stata regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Trani dal 28/8/2020 al 12/9/2020;
- gli atti relativi alla procedura sono stati pubblicati ed aggiornati sul profilo del Comune di Trani, nella Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- nei successivi 60 giorni non sono pervenute opposizioni;
- l'Atto deliberativo, unitamente agli elaborati scritto-grafici allegati, con nota prot. n.47284 in data 05/10/2020 è stata trasmessa alla Regione Puglia ed alla Provincia di Barletta-Andria-Trani ai fini del controllo di compatibilità;

**IV) Rilevato:**

**A)** che la Giunta della Regione Puglia, con delibera n.361 dell'8 marzo 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.41 del 22 marzo 2021, ha "attestato la compatibilità della variante strutturale al Piano Urbanistico Generale" del Comune di Trani (di cui alle delibere del Commissario ad acta n.1 del 30/3/2020 e n.2 del 28/8/2020) "ai sensi dell'art.11 della L.R. n.20/2001 e parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.96, punto 1, punto c, delle N.T.A. del P.P.T.R.;

**B)** che, in particolare, per la citata delibera di Giunta Regionale n. 361 in data 8 marzo 2021, i presupposti, le motivazioni e le condizioni sono stati i seguenti:

*l'Assessora all'Urbanistica, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione Urbanistica e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermate dal Dirigente della Sezione Urbanistica e dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue:*

*premesso che il Comune di Trani ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla variante puntuale al PUG adottata con Deliberazione del Commissario ad acta n.1/2020 avente ad oggetto: "Esecuzione Sentenza del TAR Puglia-Bari, Sezione Terza, Bari n.1116 del 2 novembre 2017, relativa al ricorso proposto da F.C. s.r.l., e dal sig. S. N. contro Comune di Trani – Variante puntuale al P.U.G. – Adozione" per il controllo di compatibilità ai sensi dell'art.11 e dell'art. 12 comma 1 della L.R. n.20 del 27/07/2001.*

*vista la Legge regionale n.20 del 27/07/2001 "Norme generali di governo e uso del territorio" che all'art.12 comma 1 stabilisce che "Il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del PUG mediante lo stesso procedimento previsto dall'articolo 11" che, ai commi 7 e 8, stabilisce quanto segue:*

*"Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati. Qualora il DRAG e/o il PTCP non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'art.5 del D.Lgs. 267/2000.*

*La Giunta Regionale e la Giunta Provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale il PUG si intende controllato con esito positivo."*

*visto che con Deliberazione di Giunta Regionale n.1328 del 03/08/07 è stato approvato il "Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)", di cui all'art.4 comma 3 lett.b) della L.R. n.20/2001.*

*dato atto che:*

*la variante al PUG di Trani risulta trasmessa alla Provincia di Barletta-Andria-Trani per il controllo di compatibilità della stessa con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ai sensi dell'art.11 commi 7 e 8 della L.R.20/2001;*

*la Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia con nota prot. n. 17.775 del 19/11/2019 ha rilasciato parere favorevole alla variante in esame ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n.380/2001;*

*la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con nota prot.n. 15.201 del 10/12/2019 ha comunicato l'elenco dei piani urbanistici comunali per i quali si è conclusa la procedura di registrazione prevista al comma 7.4 del R.R. n. 18/2013, tra cui la variante in esame che risulta non selezionata;*

*il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con propria nota prot. n.8515 del 17/11/2020 ha ritenuto di poter rilasciare, per la Variante proposta, il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art.96.1.c delle NTA del PPTR "a condizione che nell'art.1 Finalità e Applicazioni delle NTA del\_PUE siano inseriti tra gli elaborati scritti grafici i seguenti elaborati:*

*Elaborati – Paesaggio*

*21 Relazione di Compatibilità Paesaggistica*

*22 Tav.13 – Sistemazioni Esterne (fasce di rispetto, spazi verdi, verde e parcheggi);*

*23 Tav.14 – Progetto botanico e del sistema del verde delle fasce di rispetto di cui all'art.17 NTA*

*24 Tav.15 Fotosimulazioni degli interventi”.*

*il Servizio Strumentazione Urbanistica in merito agli aspetti urbanistici ha precisato quanto segue: “La proposta di tipizzazione dell’area quale “Zona D2e – produttiva intensiva di completamento” risulta compatibile con le destinazioni delle aree limitrofe già classificate quali aree produttive e dalla particolare conformazione e localizzazione del suolo in questione; inoltre emerge la totale incoerenza con l’attuale destinazione agricola.*

*La variante, così come proposta, non include tutte le particelle facenti parte del compendio all’interno della viabilità statale, provinciale e comunale. Risultano infatti escluse le particelle del foglio di mappa n.21, nn. 687, 690, 693, parte della 112 e la particella n.303 sulla quale risulta in esercizio un distributore di carburante. Si ritiene pertanto che la variante debba riguardare tutti i terreni del compendio all’interno della viabilità statale, provinciale e comunale e precisamente le particelle nn. 303, 687, 690, 693, 112 (parte) del foglio catastale di mappa n.21.*

*Per quel che riguarda invece la valutazione dell’incremento in termini quantitativi delle aree produttive e la sua incidenza sui criteri di dimensionamento del PUG si rappresenta che all’atto dell’approvazione definitiva in Consiglio comunale, dovrà essere aggiornata la relativa tabella.*

*Le NTA allegata alla Deliberazione del Commissario ad acta riportano integralmente i parametri urbanistici proposti per l’area oggetto d’esame, che sono i medesimi parametri urbanistico-edilizi previsti dal PUG per le “Zone D2e”, con le sole modifiche alle modalità di attuazione che prevedono la redazione di un PUE, l’aggiunta di misure di mitigazione ambientale e paesaggistica e requisiti di qualità edilizia. Inoltre in riferimento alla definizione di volume, la norma prevede che possano essere esclusi dal calcolo della volumetria: “le verande, ovvero i vani siti sul perimetro esterno dell’edificio, coperti e chiusi con muri per almeno il 75% del loro perimetro totale, se la loro superficie non eccede il 15% della superficie chiusa del piano di riferimento (esclusa la superficie della veranda stessa). La parte eccedente il 15% è da considerarsi volume a tutti gli effetti”. Nel merito si ritiene di dover elidere questa definizione, inserita specificamente nelle NTA della “zona D2e”, in quanto la tipologia edilizia delle verande non è compatibile in primis con gli opifici produttivi e commerciali e, detta definizione, è sancita, tra l’altro, dal RET (Regolamento Edilizio Tipo) approvato con D.G.R. n.2250/2017, trovando la sua naturale collocazione nel Regolamento Edilizio di competenza comunale ai sensi della L.R. n.3/2009.*

*La norma tecnica relativa alle fasce di rispetto della viabilità, dovrà essere adeguata a quella prevista dal combinato disposto dell’art.2 del D.Lgs n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. “Nuovo Codice della strada” con gli artt.26, 27, 28 del “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” approvato con D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii.”.*

*preso atto del parere tecnico della Sezione Urbanistica (Allegato A).*

*preso atto del parere tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Allegato B).*

**C)** che, in particolare, alla luce dei presupposti di fatto e di diritto riportati in narrativa, la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 361 in data 8 marzo 2021, ha disposto nel deliberato:

- 1. DI FARE PROPRIA la relazione ivi compresi gli allegati di cui alle lettere A e B, nelle premesse riportati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che qui per economia espositiva si intendono integralmente trascritti e condivisi.*
- 2. DI ATTESTARE LA COMPATIBILITA’ alla L.R. n.20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R. n.1328/07, ai sensi dell’art. 11 commi 7 e 8 della L.R. n.20/2001, per le motivazioni e con le precisazioni di cui al parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica della Sezione Urbanistica allegato al presente provvedimento (Allegato A), parte integrante e sostanziale dello stesso e con le conclusioni di cui allo stesso parere riportate in narrativa, della variante adottata dal Comune di Trani con Deliberazione del Commissario ad Acta n.1/2020 in esecuzione della Sentenza n. 1116/2017 del T.A.R. Puglia - Bari, Sezione Terza;*
- 3. DI RILASCIARE il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per le motivazioni e nei termini di cui alla nota prot. n. 8515 del 17/11/2020 della Sezione Tutela e Valorizzazione*

*del Paesaggio, allegata al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato B) e con le conclusioni di cui alla stessa nota e riportate in narrativa, per la variante adottata dal Comune di Trani con Deliberazione del Commissario ad acta n.1/2020 in esecuzione della Sentenza n. 1116/2017 del T.A.R. Puglia - Bari, Sezione Terza.*

#### **V) Rilevato che:**

Con nota prot. n.19318 del 08/09/2021, acquisita al prot. n.47359 del 09/09/2021, la Provincia BAT, in riscontro alla richiesta controllo di compatibilità con la strumentazione del PTCP, ha comunicato che la variante in argomento non rientra tra le fattispecie elencate all'art.14 co.3 delle NTA del PTCP e che pertanto tale procedimento è escluso dal controllo di compatibilità rispetto al PTCP previsto dall'art.11 co.7 della L.R. 20/2001, pur tuttavia, tenuto conto del non contrasto tra le previsioni dello stesso PTCP con la variante stessa, di sottoporre la necessità di adoperare, nelle successive fasi di progettazione, le misure e le soluzioni progettuali previste dalle linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente e ecologicamente attrezzate del PPTR (APPEA);

**Ritenuto** di approvare in via definitiva il PUG in argomento e di adeguarlo alle "prescrizioni" inserite nell'allegato A e B alla predetta delibera della Giunta della Regione Puglia n.361 dell'8/3/2021;

**Visto** le NTA del previsto PUE integrate con le prescrizioni riportate nella delibera della Giunta della Regione Puglia n.361 dell'8/3/2021, così come trasmesse dal tecnico incaricato in data 17/09/2021;

**Visto** il parere ex art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dal Dirigente dell'Area Urbanistica Demanio Ambiente in ordine alla sola regolarità tecnica;

#### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RILEVATO**

il Commissario ad acta, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Puglia -Sede Bari- n.1116/2017, e visti gli artt.11 e 12 della Legge della Regione Puglia n.20 del 27/7/2001;

#### **DELIBERA**

- 1) Di ritenere** la premessa e gli atti ivi richiamati parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di prendere atto** del Parere di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, rilasciato con Delibera di Giunta Regionale n.361 in data 08/03/2021, per le motivazioni e nei termini di cui alla nota prot. n.8515 del 17/11/2020 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- 3) di definire**, ai sensi e per gli effetti degli artt.11 e 12 della Legge della Regione Puglia n.20 del 27/7/200, il procedimento di "*variante puntuale*" al PUG di Trani adottata dal Comune di Trani con Deliberazione del Commissario ad Acta n.1/2020, in esecuzione della Sentenza n.1116/2017 del T.A.R. Puglia - Bari, Sezione Terza, approvando, in via definitiva, la variante puntuale al PUG in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale n.361 in data 08/03/2021 con il recepimento di tutte le prescrizioni imposte nell'allegato A e B di detta delibera, come di seguito meglio specificato;
- 4) di adeguare** il procedimento di pianificazione in argomento alle "prescrizioni" inserite nell'allegato A e B alla predetta delibera della Giunta della Regione Puglia n.361 dell'8/3/2021, e pertanto di allegare alla presente delibera le NTA del previsto PUE adeguate con le seguenti modifiche ed integrazioni:
  - *inserimento nell'art.1 – "Finalità e applicazioni" dei seguenti elaborati tecnici denominati, "Relazione di Compatibilità Paesaggistica" – "Tav.13 – Sistemazioni Esterne (fasce di rispetto, spazi verdi, verde e parcheggi" – "Tav.14 – Progetto botanico e del sistema del verde delle fasce di rispetto di cui all'art.17 NTA" – "Tav.15 Fotosimulazioni degli interventi";*
  - *inserimento nell'art.2 – "Ambito territoriale" della estensione della tipizzazione dell'area quale "Zona D2e – produttiva intensiva di completamento" all'intero compendio all'interno della viabilità stradale, in considerazione dell'oggettiva e totale incoerenza con l'attuale destinazione agricola e inclusione quindi nell'area oggetto di variante urbanistica, delle particelle del foglio di mappa n.21, nn. 687, 690, 693, parte della 112 e la particella n.303;*

- *inserimento nell'art.3 "Sagome, altezze e distanze di progetto" di adeguamento della norma tecnica relativa alle fasce di rispetto della viabilità a quella prevista dal combinato disposto dell'art.2 del D.Lgs n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii, "Nuovo Codice della strada" con gli artt.26, 27, 28 del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" approvato con D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii."*;
  - *inserimento nell'art. 4 delle NTA dell'eliminazione del comma: "le verande, ovvero i vani siti sul perimetro esterno dell'edificio, coperti e chiusi con muri per almeno il 75% del loro perimetro totale, se la superficie non eccede il 15% della superficie chiusa del piano di riferimento (esclusa la superficie della veranda stessa). La parte eccedente il 15% è da considerarsi volume a tutti gli effetti";*
- 5) di disporre**, che dopo l'approvazione della presente variante, il Comune di Trani provveda, per quel che riguarda la valutazione dell'incremento in termini quantitativi delle Aree produttive e la sua incidenza sui criteri di dimensionamento del PUG, ad aggiornare la relativa tabella nella Relazione di PUG pag. 38 par. 1.2.5 e nell'All. 2. e ad adeguare, conseguentemente, gli elaborati scrittografici del PUG relativamente al comparto in oggetto;
- 6) di prendere atto** della nota prot. n.19318 del 08/09/2021 della Provincia BAT, con la quale ha comunicato che la variante in argomento non rientra tra le fattispecie elencate all'art.14 co.3 delle NTA del PTCP e che pertanto tale procedimento è escluso dal controllo di compatibilità rispetto al PTCP previsto dall'art.11 co.7 della L.R. 20/2001, disponendo comunque, in virtù del non contrasto tra le previsioni dello stesso PTCP con la variante stessa, di sottoporre la necessità di adoperare, nelle successive fasi di progettazione, le misure e le soluzioni progettuali previste dalle linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente e ecologicamente attrezzate del PPTR (APPEA);
- 7) di disporre** che sia dato avviso dell'avvenuta formazione della presente variante puntuale al PUG di Trani mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e mediante la pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione provinciale con oneri a carico del proprietario del suolo;
- 8) di disporre** inoltre che la presente deliberazione immediatamente esecutiva sia pubblicata, nei termini di legge, all'Albo Pretorio on line del Comune;
- 9) di disporre**, altresì, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del Comune di Trani, nella sezione Amministrazione trasparente (Pianificazione e governo del territorio) all'indirizzo <http://www.comune.trani.bt.it/trasparenza/pianificazione-e-governo-del-territorio/> per l'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 10) di disporre** che, all'esito delle predette pubblicazioni, la presente deliberazione sia comunicata alla Regione Puglia ai fini della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art.11, comma 14, della Legge Regionale n.20/2001.

La presente deliberazione, in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 73 del d.l. n. 18 del 17.03.2020 ed in analogia a quanto ivi previsto per le riunioni degli Organi Collegiali, è stata assunta in video conferenza mediante il collegamento in premessa descritto, con inizio alle ore 13.30 e termine alle ore 13.45.

La stessa è stata di seguito firmata digitalmente dal Dirigente dell'Area Urbanistica Demanio Ambiente, dal Commissario ad Acta e dal Segretario Generale, con dispositivo di firma digitale in dotazione la cui validità è stata verificata, come da certificazione acquisita agli atti in allegato al presente deliberato.

Trani 21.09.2021

Il Dirigente dell'Area Urbanistica  
(Arch. Francesco GIANFERRINI)

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(Arch. Giuseppe Bruno)

Il Segretario Generale  
(Dott. Francesco Angelo Lazzaro)